

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "ENRICO SORELLI" COMPRENDENTE CAMPO DA CALCIO, PIASTRA POLIVALENTE, PUMP TRACK E PEDANA PER IL SALTO IN LUNGO, SITO IN PAITONE, PIAZZA PERTINI - SERVIZIO PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA

SCRITTURA PRIVATA

TRA

Il **Comune di Paitone**, con sede in _____, via _____ n. _____, C.F. _____, rappresentato da _____, nella sua qualità di _____ del Settore _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale (di seguito «Comune» o «Ente concedente»)

E

L'[Associazione/Società] sportiva dilettantistica _____, con sede in _____, via _____ n. _____, C.F./P.IVA _____, iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche al n. _____, affiliata alla Federazione _____ / Ente di Promozione Sportiva _____, in persona del legale rappresentante pro tempore _____, nato a _____ il _____, C.F. _____ (di seguito «Concessionario» o «Gestore»)

PREMESSE

a) il Comune di Paitone è proprietario dell'impianto sportivo comunale "Enrico Sorelli", sito in Paitone (BS), Piazza Sandro Pertini, consistente nel campo da calcio a 7 in erba sintetica, piastra polivalente, annessi spogliatoi, tribune e aree pertinenziali esterne, censito al catasto Foglio 9 particella 69, meglio descritto al successivo art. 1, rientrante nel patrimonio indisponibile dell'ente ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, del codice civile, in quanto destinato al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive;

b) con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 27.08.2026, l'impianto è stato qualificato come **privo di rilevanza economica**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 e 181 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sulla base degli indici elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e del piano economico-finanziario approvato con il medesimo atto;

c) con determinazione del Responsabile n. _____ del _____, è stato approvato l'avviso pubblico per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto, pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune dal _____ al _____, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 6, commi 2 e 3, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38;

d) all'esito della procedura a evidenza pubblica, con determinazione n. _____ del _____, il Concessionario è risultato primo in graduatoria ed è stato dichiarato affidatario della gestione dell'impianto, avendo presentato il

progetto di gestione ritenuto maggiormente rispondente ai criteri generali e obiettivi predeterminati nell'avviso pubblico;

e) il Concessionario ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale previsti dall'avviso pubblico;

f) con la presente convenzione le parti intendono disciplinare i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo, in conformità alla disciplina normativa vigente e ai principi generali dell'ordinamento.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.1 Il Comune di Paitone concede in gestione al Concessionario, che accetta, l'impianto sportivo «Enrico Sorelli», sito in Piazza Pertini, composto da:

- campo da calcio a 7 in erba sintetica;
- piastra polivalente;
- annessi spogliatoi;
- tribune;
- biglietteria;
- locale tecnico e magazzino;
- aree pertinenziali esterne;
- pump track
- pedana salto in lungo
- Superficie complessiva: mq 6.300
- beni mobili, attrezzature e arredi inventariati.

1.2 L'affidamento ha ad oggetto la **manutenzione ordinaria e la gestione** dell'impianto sportivo e si configura come **concessione strumentale di bene pubblico priva di rilevanza economica**.

1.3 La gestione si connota per l'assenza di fine di lucro e opera in una logica di mera copertura dei costi, in coerenza con la natura giuridica del Concessionario quale soggetto sportivo dilettantistico senza scopo di lucro e con l'art. 8 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

1.4 Il rapporto concessorio ha carattere **intuitu personae**, essendo fondato sulla valutazione delle qualità soggettive, dell'affidabilità e dell'idoneità tecnico-organizzativa del Concessionario.

ART. 2 — DURATA

2.1 La presente convenzione a decorrere dalla data di sottoscrizione e comunque fino al **30.06.2031**, in modo da consentire il completamento della stagione sportiva.

2.2 È ammesso il rinnovo espresso, per una sola volta e per la medesima durata, previa deliberazione motivata dell'organo competente che attesti:

- la valutazione positiva dell'andamento della gestione;
- il perdurante rispetto degli obblighi convenzionali da parte del Concessionario;
- la permanenza delle condizioni di assenza di rilevanza economica dell'impianto.

2.3 La presente convenzione non è soggetta a tacito rinnovo.

2.4 Alla scadenza, in assenza di rinnovo e nelle more dell'espletamento della nuova procedura a evidenza pubblica, il Comune può disporre la prosecuzione della gestione in regime di proroga tecnica per un periodo non superiore a sei mesi, alle medesime condizioni economiche e normative, al solo fine di garantire la continuità del servizio e l'apertura dell'impianto.

ART. 3 — OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga a:

3.1 Gestione e apertura dell'impianto

a) garantire l'apertura e la fruibilità dell'impianto per un minimo di 12 (dodici) ore settimanali e per 7 (sette) giorni settimanali, secondo il calendario annuale da comunicare al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno e da pubblicare presso l'impianto e sul sito del Concessionario;

b) assicurare l'accesso all'impianto a tutti i cittadini, sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori, come prescritto dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. 38/2021;

c) garantire l'utilizzo dell'impianto da parte di altre società e associazioni sportive del territorio, secondo turni e modalità concordate, fermo restando il diritto del Concessionario di soddisfare prioritariamente le proprie esigenze di attività statutaria;

d) svolgere attività sportiva dilettantistica nella disciplina calcio/pallavolo o basket e promuovere la pratica sportiva sul territorio, con particolare attenzione ai minori, ai giovani, agli anziani e alle persone con disabilità, secondo il progetto di gestione presentato in sede di gara;

e) includere nella programmazione annuale gli eventi proposti dalle associazioni paionesi in Consulta;

f) rispettare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti sportivi, incluse le prescrizioni del D.M. Interno 18 marzo 1996;

g) rispettare il regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi.

3.2 Oneri a carico del gestore

a) spese per utenze (energia elettrica, gas, acqua, telefonia);

b) spese di manutenzione ordinaria e pulizia (inclusi manutenzione defibrillatore, dispositivi antincendio, impianto irrigazione, riscaldamento)

- c) spese per il personale;
- d) premi assicurativi (RCT, infortuni, danni all'impianto);
- e) canone concessorio;
- f) imposte e tasse relative alla gestione;
- g) In caso di interventi di riqualificazione ed ammodernamento degli impianti da parte dell'Ente proprietario, il soggetto gestore dovrà consentire l'attuazione degli stessi per il periodo necessario all'attuazione delle opere, senza nulla pretendere a titolo di indennizzo per il mancato utilizzo; si precisa che l'attuazione degli interventi dovrà essere preceduta da un congruo preavviso di almeno 30 gg.

3.3 Manutenzione e conservazione

- a) provvedere, **a propria cura e spese**, a tutte le opere di manutenzione ordinaria necessarie per mantenere in buono stato di conservazione e di funzionamento le strutture sportive, i beni, le attrezzature e gli arredi esistenti nell'impianto, comprese le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere l'impianto in condizioni di piena agibilità, sicurezza e igiene;
- b) per il campo da calcio il concessionario dovrà seguire tutte le prescrizioni per la manutenzione e conservazione del manto erboso;
- c) comunicare tempestivamente al Comune, e comunque entro 48 ore, ogni guasto, malfunzionamento o situazione di pericolo che richieda interventi di manutenzione straordinaria, astenendosi da interventi non autorizzati;
- d) adottare ogni misura idonea a prevenire e impedire atti di vandalismo, degrado e usi non conformi alla destinazione dell'impianto;
- e) non apportare modifiche strutturali, aggiunte o trasformazioni all'impianto senza preventiva autorizzazione scritta del Comune;
- f) il gestore potrà individuare e proporre interventi migliorativi sulla struttura e sugli impianti; detti interventi non potranno essere realizzati senza il preventivo nulla osta dell'Amministrazione e previa definizione preventiva dei costi.

3.4 Obblighi amministrativi e di rendicontazione

- a) presentare, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e un rendiconto economico-finanziario della gestione relativo all'anno precedente, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato A;
- b) comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara e alla composizione degli organi statutari;
- c) mantenere per tutta la durata della concessione i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all'avviso pubblico;

d) esporre presso l'impianto e pubblicare sul proprio sito internet le tariffe praticate all'utenza, come determinate dal Comune ai sensi del successivo art. 6.

3.5 Obblighi contributivi e fiscali

o) essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali (INPS, INAIL) e con gli obblighi fiscali per tutta la durata della concessione. La grave irregolarità contributiva e l'esposizione debitoria rilevante verso l'erario costituiscono grave inadempimento ai sensi del successivo art. 15.

ART. 4 — OBBLIGHI DELL'ENTE CONCEDENTE

Il Comune si obbliga a:

a) consegnare l'impianto al Concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, mediante verbale di consegna sottoscritto da entrambe le parti, contenente la descrizione analitica dello stato di conservazione dei beni immobili e mobili e la documentazione fotografica;

b) provvedere, **a propria cura e spese**, agli interventi di manutenzione straordinaria, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, secondo la programmazione da concordare con il Concessionario entro il 30 settembre di ciascun anno e da attuare nel corso dell'anno successivo;

c) erogare il contributo comunale alla gestione di cui al successivo art. 5, con le modalità e i termini ivi previsti;

d) esercitare il controllo e il monitoraggio sulla gestione, secondo le modalità di cui al successivo art. 11, anche mediante accesso agli atti e alla documentazione contabile del Concessionario relativa alla gestione dell'impianto;

e) adottare gli atti di programmazione e gli eventuali aggiornamenti del piano economico-finanziario necessari per mantenere le condizioni di assenza di rilevanza economica, dandone comunicazione al Concessionario.

ART. 5 — CONDIZIONI ECONOMICHE

5.1 Canone concessorio

Il Concessionario corrisponde al Comune un canone concessorio annuo di € _____ (euro _____), da versarsi in rate **trimestrali** anticipate, entro il _____ e il _____ di ogni anno, mediante bonifico sul conto corrente di tesoreria comunale.

Il canone è determinato in misura meramente ricognitiva del valore del bene concesso e non è indicativo di una capacità reddituale dell'impianto, risultando assorbito dal disavanzo strutturale della gestione come documentato nel piano economico-finanziario. Esso non modifica la qualificazione del servizio come privo di rilevanza economica.

5.2 Adeguamento ISTAT

Il canone è soggetto ad adeguamento annuale sulla base dell'indice ISTAT FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) con decorrenza dal secondo anno di gestione.

5.3 Contributo comunale alla gestione

Il Comune contribuisce alla gestione dell'impianto esclusivamente al fine di ripianare l'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto annuale di cui all'art.

3.4 lettera a), entro il limite massimo di € _____ annui, corrispondente al canone concessorio annuo previsto dall'art. 5.1.

Il contributo è erogato con le seguenti modalità:

- entro il 30 ottobre dell'anno successivo, previa presentazione del rendiconto annuale e verifica, da parte del Comune, della regolarità e della congruità delle spese sostenute, nei limiti del disavanzo effettivamente accertato e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal presente articolo.

Il Concessionario si impegna a utilizzare il contributo esclusivamente per le spese direttamente riferibili alla gestione dell'impianto e a documentarne integralmente l'impiego nel rendiconto annuale.

Il contributo:

- non può essere superiore al disavanzo effettivamente risultante dal rendiconto;
- non può comprendere spese non documentate, non pertinenti o ritenute incongrue;
- non può determinare utili, avanzi di gestione o altre forme di sovracompensazione in favore del Concessionario;
- è riconosciuto nei limiti delle disponibilità stanziare nel bilancio comunale.

Qualora il rendiconto evidenzia un disavanzo inferiore al limite massimo previsto, il contributo è corrispondentemente ridotto. In caso di pareggio o di avanzo della gestione, nessun contributo è dovuto.

L'eventuale disavanzo eccedente il limite massimo del contributo resta a carico del Concessionario, senza diritto ad alcun ulteriore rimborso o compensazione da parte del Comune.

5.4 Oneri a carico del Concessionario

Sono a carico del Concessionario:

- spese per utenze (energia elettrica, gas, acqua, telefonia e connettività);
- spese di manutenzione ordinaria e pulizia;
- spese per il personale dipendente e collaboratori sportivi;
- premi assicurativi di cui al successivo art. 12;
- canone concessorio;
- imposte, tasse e tributi relativi alla gestione dell'impianto.

5.5 Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune:

- spese di manutenzione straordinaria.

ART. 6 — TARIFFE PER L'UTENZA

6.1 Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto da parte dell'utenza sono determinate annualmente dal Comune, su proposta del Concessionario, in misura **calmierata** e orientata a favorire l'accesso alla pratica sportiva, in coerenza con la qualificazione del servizio come privo di rilevanza economica.

6.2 La proposta tariffaria relativa all'anno successivo è presentata dal Concessionario al Comune entro il 30 settembre di ciascun anno. Le tariffe sono approvate con espresso provvedimento del competente organo comunale, nell'ambito della programmazione di bilancio e decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento oppure, qualora il bilancio sia approvato successivamente a tale data, dalla data della sua approvazione. Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe continuano ad applicarsi quelle precedentemente approvate.

6.3 Le tariffe approvate sono pubblicate presso l'impianto, sul sito istituzionale del Comune ed eventualmente sul sito internet del Concessionario.

6.4 I proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe sono incassati direttamente dal Concessionario e concorrono alla copertura dei costi di gestione.

ART. 7 — PERSONALE

7.1 Il Concessionario impiega nella gestione dell'impianto il personale indicato nel progetto di gestione, garantendo il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore applicabili e di tutte le normative in materia di lavoro, previdenza e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

7.2 Il Concessionario assicura l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, compresa l'individuazione delle figure della prevenzione e la nomina del medico competente ove dovuta, garantendo l'esercizio delle funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le modalità previste dalla legge.

7.3 Qualora il Concessionario si avvalga di volontari, il relativo impiego deve essere conforme alla normativa in materia di attività di volontariato e alle disposizioni del d.lgs. 36/2021 sul lavoro sportivo.

ART. 8 — ATTIVITÀ ACCESSORIE

8.1 Il Concessionario può svolgere, nell'ambito dell'impianto e in via strumentale e complementare alla gestione sportiva, le seguenti attività accessorie:

- organizzazione di eventi sportivi, manifestazioni e tornei;
- attività di merchandising;

- altre attività specifiche.

8.2 I proventi derivanti dalle attività accessorie sono incassati dal Concessionario e concorrono alla copertura dei costi di gestione, secondo il piano economico-finanziario.

8.3 Il Concessionario è tenuto a ottenere tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per lo svolgimento delle attività accessorie.

ART. 9 — DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE

9.1 È fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, la presente convenzione o il godimento, totale o parziale, dell'impianto, nonché di subconcedere, locare, dare in comodato, costituire diritti reali o personali di godimento in favore di terzi, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 9.2.

9.2 È consentito al Concessionario concedere in uso temporaneo l'impianto o parte di esso ad altre associazioni o società sportive, solo a condizione che:

- a) l'utilizzo avvenga per fasce orarie determinate, anche ricorrenti, senza trasferimento della gestione, della custodia generale o delle responsabilità poste a carico del Concessionario;
- b) le condizioni di utilizzo e i corrispettivi siano preventivamente comunicati al Comune;
- c) siano rispettati i principi di trasparenza e non discriminazione.

9.3 La violazione del divieto di cui al comma 9.1 costituisce **grave inadempimento** e determina la risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi del successivo art. 15, comma 1, lett. a), in ragione del carattere *intuitu personae* del rapporto concessorio e della necessità di garantire che il soggetto che gestisce l'impianto sia quello selezionato mediante la procedura a evidenza pubblica.

9.4 Eventuali accordi tra il Concessionario e terzi che producano l'effetto di trasferire la gestione sostanziale dell'impianto sono in ogni caso inopponibili al Comune e integrano gli estremi del grave inadempimento. La mera conoscenza da parte del Comune di tali accordi non è sufficiente a legittimarli.

ART. 10 — RESPONSABILITÀ

10.1 Il Concessionario assume ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose derivanti dall'uso e dalla gestione dell'impianto, sollevando il Comune da qualsiasi pretesa al riguardo.

10.2 Il Concessionario è responsabile della custodia e della conservazione dell'impianto e dei beni mobili e attrezzature inventariati, con l'obbligo di riconsegna al termine della concessione nello stato di manutenzione e funzionalità corrispondente all'uso consentito, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

10.3 In caso di perdita, distruzione o danneggiamento di beni e attrezzature per causa imputabile al Concessionario, quest'ultimo è tenuto al ripristino o alla sostituzione con beni di analoghe caratteristiche e valore.

ART. 11 — CONTROLLI E MONITORAGGIO

11.1 Il Comune esercita la vigilanza e il controllo sulla gestione dell'impianto, anche mediante:

- a)** accesso ai locali, previa comunicazione e in orari compatibili con l'attività sportiva, per verificare lo stato di conservazione dell'impianto e il rispetto degli obblighi convenzionali;
- b)** richiesta di informazioni, documenti e dati relativi alla gestione;
- c)** verifica annuale del rendiconto economico-finanziario;
- d)** monitoraggio del rispetto degli orari di apertura e delle tariffe.

11.2 Il Concessionario si impegna a prestare piena collaborazione alle attività di controllo e a fornire tempestivamente i documenti e le informazioni richiesti.

11.3 Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, sopralluoghi per accertare lo stato dell'impianto e il rispetto degli obblighi di manutenzione e sicurezza.

ART. 12 — ASSICURAZIONI E GARANZIE

12.1 Assicurazioni obbligatorie

Il Concessionario è obbligato a stipulare e mantenere per tutta la durata della convenzione le seguenti polizze assicurative:

- a)** polizza RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) con massimale non inferiore a € 500.000,00 per sinistro, comprensiva della copertura per danni a persone, animali e cose, inclusi i danni da incendio e da acqua;
- b)** polizza infortuni ove dovuta in conformità al DPCM 03.11.2010;
- c)** polizza per danni all'impianto (incendio, fulmine, eventi atmosferici, atti vandalici, ecc.) con massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

12.2 Le polizze devono essere stipulate con primaria compagnia di assicurazioni e devono indicare il Comune di Paitone quale terzo beneficiario. Copia delle polizze e delle quietanze di pagamento dei premi deve essere consegnata al Comune prima della sottoscrizione della presente convenzione e, successivamente, entro trenta giorni da ogni rinnovo.

ART. 13 — SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

13.1 Il Concessionario non può sospendere o interrompere l'attività di gestione dell'impianto, se non per cause di forza maggiore, fatto salvo il periodo di chiusura programmata per ferie e manutenzione, da comunicare al Comune almeno trenta giorni prima.

13.2 In caso di sospensione o interruzione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore a 20 giorni consecutivi, il Comune può dichiarare la risoluzione della convenzione per grave inadempimento.

13.3 Il periodo annuale di chiusura programmata non può superare complessivamente 30 giorni.

ART. 14 — MODIFICHE E REVISIONE

14.1 Le parti possono concordare, nel corso del rapporto, la revisione delle condizioni economiche della presente convenzione qualora sopravvengano circostanze oggettive e imprevedibili che alterino in modo significativo l'equilibrio economico-finanziario della gestione, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e buona fede.

14.2 La revisione deve consentire la permanenza del rischio operativo in capo al Concessionario e delle condizioni di assenza di rilevanza economica. Non può in alcun caso determinare una sovracompenrazione del Concessionario.

14.3 Ogni modifica della presente convenzione deve essere stipulata per iscritto, a pena di nullità.

ART. 15 — DECADENZA, RISOLUZIONE E REVOCA

15.1 Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)

Il Comune può dichiarare la **risoluzione di diritto** della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, al verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi, previa contestazione scritta e concessione di un termine non inferiore a trenta giorni per le controdeduzioni:

- a)** violazione del divieto di subconcessione, cessione o trasferimento a terzi della gestione di cui all'art. 9;
- b)** morosità nel pagamento del canone concessorio per un periodo superiore a 3 (tre) rate;
- c)** chiusura non autorizzata dell'impianto per un periodo superiore a 20 giorni consecutivi, salvo cause di forza maggiore;
- d)** mancata stipula o mancato rinnovo delle polizze assicurative obbligatorie di cui all'art. 12;
- e)** perdita dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara (iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, affiliazione alla FSN/DSA/EPS), salvo quanto previsto dal comma 15.3;
- f)** **grave irregolarità contributiva** accertata dagli enti previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL) o **esposizione debitoria rilevante** verso l'erario, che non sia sanata entro il termine assegnato nella contestazione scritta.

15.2 Risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.)

In tutti gli altri casi di inadempimento degli obblighi convenzionali, il Comune può chiedere la **risoluzione giudiziale** ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del

codice civile, laddove l'inadempimento, avuto riguardo all'interesse pubblico perseguito, presenti i caratteri della gravità ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Costituiscono inadempimento grave, tra gli altri:

- la reiterata violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria;
- la mancata presentazione del rendiconto annuale per due esercizi consecutivi;
- l'impiego del contributo comunale per finalità diverse da quelle previste;
- la ripetuta violazione degli obblighi di apertura e fruibilità dell'impianto.

procedura

15.3 Perdita dei requisiti

In caso di perdita temporanea dei requisiti di partecipazione (es. mancato rinnovo dell'affiliazione o cancellazione dal Registro), il Concessionario ha l'onere di comunicarlo immediatamente al Comune e di ripristinare il requisito entro 60 giorni. Il decorso infruttuoso del termine legittima il Comune a dichiarare la decadenza.

15.4 Revoca per motivi di pubblico interesse

Il Comune può revocare la presente convenzione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con provvedimento motivato che indichi le ragioni di interesse pubblico prevalenti sull'interesse del Concessionario alla prosecuzione del rapporto e determini l'indennizzo spettante.

15.5 Recesso convenzionale per sopravvenuta insostenibilità della gestione

Il Comune ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, con preavviso non inferiore a sei mesi, qualora, per due esercizi consecutivi, il disavanzo risultante dai rendiconti annuali regolarmente approvati superi il contributo massimo erogabile ai sensi dell'art. 5.3 e permanga, pertanto, un disavanzo residuo tale da evidenziare la sopravvenuta insostenibilità economica del modello di gestione previsto dalla convenzione.

Prima dell'esercizio del recesso, il Comune comunica al Concessionario l'avvio del relativo procedimento, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per presentare memorie, osservazioni ed eventuali proposte di riequilibrio.

Il Comune valuta le osservazioni e le proposte presentate dal Concessionario e può, qualora ne ricorrano i presupposti e sia garantito il perseguimento dell'interesse pubblico, concordare una revisione delle modalità organizzative della gestione, ferma restando la necessità di preservare la qualificazione del servizio come privo di rilevanza economica.

Il recesso è disposto con provvedimento motivato del Responsabile del Settore competente e non attribuisce al Concessionario alcun diritto al risarcimento del danno o al riconoscimento del lucro cessante.

È fatto salvo esclusivamente il riconoscimento del valore non ancora ammortizzato degli investimenti:

- preventivamente autorizzati per iscritto dal Comune;
- effettivamente realizzati e documentati;
- stabilmente incorporati nell'impianto o acquisiti al patrimonio comunale;
- non ancora recuperati alla data di efficacia del recesso.

La determinazione dell'eventuale importo spettante è effettuata tenendo conto degli ammortamenti già maturati, dei contributi pubblici ricevuti e dell'eventuale valore residuo dei beni, con esclusione di qualsiasi forma di sovracompenrazione.

15.6 Effetti

In tutti i casi di cessazione anticipata della concessione per causa imputabile al Concessionario, quest'ultimo:

- è tenuto all'immediata riconsegna dell'impianto;
- non ha diritto ad alcun indennizzo o rimborso per le spese sostenute, le opere eseguite o le migliorie apportate all'impianto, né per il mancato guadagno;
- decade dal diritto al contributo comunale non ancora erogato;
- resta obbligato al pagamento del canone fino alla data di effettiva riconsegna dell'impianto.

ART. 16 — SUBENTRO E RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

16.1 Riconsegna alla scadenza

Alla scadenza naturale della convenzione, ovvero in caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'impianto al Comune in buono stato di manutenzione e funzionalità, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

La riconsegna avviene mediante verbale sottoscritto da entrambe le parti, contenente la descrizione dello stato di fatto dell'impianto e dei beni mobili e attrezzature, con documentazione fotografica.

16.2 Subentro del nuovo gestore

Alla scadenza e in conseguenza del nuovo affidamento, i beni strumentali eventualmente acquisiti dal Concessionario in attuazione del programma di gestione e funzionali alla prosecuzione del servizio possono essere ceduti al nuovo gestore, secondo le modalità e alle condizioni previste dal nuovo avviso pubblico e dalla relativa convenzione.

ART. 17 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

17.1 Le parti si impegnano a trattare i dati personali relativi alla presente convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

17.2 Le parti danno reciprocamente atto che i dati personali oggetto della concessione sono assoggettati al codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e successive modificazioni.

L'amministrazione, titolare del trattamento dei dati personali, individua nel Concessionario il responsabile esterno del trattamento medesimo. La designazione sarà effettuata con provvedimento separato, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.

La responsabile esterno del trattamento ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma se non in conformità al succitato regolamento europeo, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. La responsabile del trattamento, nell'esecuzione del presente contratto, si obbliga a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori la disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, le norme di cui al ripetuto Regolamento Europeo n. 679/2016.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando l'obbligo del responsabile di risarcire il danno che dovesse derivare all'Amministrazione stessa o a terzi.

La responsabile si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle informazioni contenute o inerenti i documenti o gli atti cartacei o elettronici consegnati dall'Amministrazione.

ART. 18 — CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

18.1 Le controversie relative all'esecuzione della presente convenzione, incluse quelle sull'inadempimento degli obblighi concessori e sulla decadenza dal rapporto, rientrano nella **giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo**, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), in quanto attinenti alla vigilanza e al controllo nei confronti del gestore di servizio pubblico e all'esercizio della facoltà di risoluzione del rapporto concessorio.

18.2 Restano riservate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti esclusivamente indennità, canoni e altri corrispettivi, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., in quanto attinenti al rapporto interno tra concedente e concessionario.

18.3 Il foro territorialmente competente è quello di Brescia.

ART. 19 — DISPOSIZIONI FISCALI

19.1 La presente convenzione è soggetta a registrazione in termine fisso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico del Concessionario.

19.2 Le spese di bollo e ogni altra spesa inerente e conseguente alla presente convenzione sono a carico del Concessionario.

19.3 Ai fini fiscali, le parti dichiarano che il canone concessorio non è soggetto a IVA, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di attività di gestione di impianti sportivi da parte di ente non commerciale in regime di concessione di bene pubblico.

ART. 20 — RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia:

- al d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, e in particolare all'art. 6;
- al d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (Riforma dello sport);
- al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), limitatamente ai principi generali di cui agli artt. 1, 2, 3 e all'art. 13, comma 5;
- alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- alle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti;
- ai regolamenti comunali vigenti in materia di impianti sportivi.

ART. 21 — DISPOSIZIONI FINALI

21.1 La presente convenzione costituisce l'intero accordo tra le parti in relazione all'oggetto della stessa e sostituisce ogni precedente intesa, accordo o comunicazione, scritta o orale, intercorsa tra le parti.

21.2 Qualsiasi modifica o integrazione della presente convenzione deve essere stipulata per iscritto, a pena di nullità.

21.3 La nullità o l'invalidità di una o più clausole della presente convenzione non comporta la nullità dell'intero accordo, salvo che la clausola nulla o invalida abbia costituito per le parti ragione determinante del consenso.

21.4 La tolleranza da parte del Comune di eventuali inadempimenti del Concessionario non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalla presente convenzione né acquiescenza agli inadempimenti medesimi.

21.5 Il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede come sopra indicata. Ogni comunicazione relativa alla presente convenzione è validamente effettuata mediante PEC ai seguenti indirizzi:

- per il Comune: _____@pec._____
- per il Concessionario: _____@pec._____

ART. 22 — PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non materialmente allegati, ma depositati agli atti:

- Piano economico-finanziario (deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 27.08.2026);
- Piano economico-finanziario presentato dal Concessionario in sede di gara;
- Progetto di gestione presentato dal Concessionario;
- Inventario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Paitone

Il Responsabile del Settore

firma digitale

Concessionario

Il Legale Rappresentante

firma digitale

Allegati:

Allegato A: Schema di rendiconto economico-finanziario annuale